

(N. 1822-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE BOGGIANO PICO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1957

Approvazione ed esecuzione dell'annesso 1 all'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, concluso a Parigi il 14 febbraio 1956

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12 del Regolamento sugli studenti, titoli accademici, esami di Stato, ecc. (regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e successive modificazioni), dispone che i cittadini italiani che presentano per l'immatricolazione universitaria in Italia un diploma liceale straniero devono fornire la dimostrazione documentata della necessità della loro residenza nel Paese in cui hanno conseguito il titolo di studio.

Quindi un diploma liceale straniero conseguito in Italia da un cittadino italiano presso

un Istituto d'istruzione straniero funzionante in Italia e dipendente regolarmente dalle Autorità scolastiche del rispettivo Paese straniero non può essere accettato.

Senonchè l'articolo 6 dell'Accordo culturale italo-francese, firmato a Parigi il 4 novembre 1949, reso esecutivo con legge 30 luglio 1952, n. 1177, prevede l'equipollenza fra i titoli di studio italiani e francesi e il decreto ministeriale 10 dicembre 1952 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1952) contiene la tabella delle equipollenze tra il diploma francese

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di *baccalauréat* ed il diploma italiano di *maturità*, però soltanto nel senso che un Paese ammette alle proprie Università i cittadini dell'altro Paese in possesso del diploma liceale del Paese di provenienza.

Inoltre, l'articolo 1, comma terzo della Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi, che danno adito agli Istituti di istruzione universitaria, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, da noi ratificata, formula la seguente riserva da noi accettata in sede di ratifica: « Chaque Partie contractante se réserve le droit de ne pas appliquer la disposition prévue au paragraphe 1^{er} (che dispone l'equipollenza) à ses propres ressortissants ».

Volendosi evitare di derogare al principio formulato nel citato articolo 12 del Regolamento sugli studi (deroga che non è stata consentita nè dal citato decreto ministeriale 10 dicembre 1952, nè dalla Convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi liceali) e intendendo, per altra parte, di dare la possibilità ai giovani italiani di frequentare il liceo Chateaubriand di Roma (liceo statale francese) e ai giovani francesi di frequentare il liceo Leonardo da Vinci (liceo statale italiano) con riconoscimento legale degli studi in essi rispettivamente compiuti; al fine di contribuire alla maggiore conoscenza della cultura francese in Italia e di quella italiana in Francia; al fine di avvicinare sempre più la gioventù di un

Paese a quella dell'altro e per rispondere ai principi a cui si ispira il Consiglio d'Europa, un'apposita Commissione italo-francese di esperti, prevista dall'Accordo culturale fra l'Italia e la Francia in riunioni tenutesi nel corso dell'anno 1955, predispose l'Annesso 1 firmato a Parigi il 14 febbraio 1956.

Chiaro è lo scopo di questo Annesso e cioè di consentire che i giovani possano conseguire nel proprio Paese il diploma liceale dell'altro, integrato dallo studio della lingua e della civiltà proprie, e con questo diploma straniero possano compiere regolarmente gli studi universitari nel proprio Paese.

Si ispira questo provvedimento a concetti nuovi rispondenti alle esigenze ogni giorno più sentite di scambi culturali specialmente fra i vari Paesi d'Europa e d'America, ed al fine ultimo di accelerare per mezzo della cultura l'avvicinamento e la solidarietà fra i popoli civili.

Frattanto questo Accordo conferirà maggiore dignità ed importanza al nostro Istituto « Leonardo da Vinci » di Parigi, già frequentato da giovani francesi, e per esso potrà accrescersi tra la gioventù francese il numero dei suoi allievi.

Motivi ovvii pertanto sembra al vostro relatore che ne suffraghino l'approvazione da parte del Senato.

BOGGIANO PICO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Annesso 1 dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, concluso a Parigi il 14 febbraio 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Annesso di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.